



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2694 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Autorizzazione all'esecuzione di interventi per la sistemazione di due tratti delle piste da sci da discesa n. 7/4/5 denominata "DOSS DEI GEMBRI" e n. 7/4/12 denominata "VARIANTE DOSS DEL BLANCO", nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Alessia RUGGERI      | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Ernesto SANTULIANA   | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Cristina PENASA      | - componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 24 aprile 2019, con la quale la società Peio Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi per la sistemazione di due tratti delle piste da sci da discesa n. 7/4/5 denominata "DOSS DEI GEMBRI" e n. 7/4/12 denominata "VARIANTE DOSS DEL BLANCO", nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Paolo Moreschini, datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sistemazione del piano pista nel tratto in località Doss del Blanco. I lavori in oggetto consistono principalmente in scavi e riporti atti a diminuire la pendenza della pista. Gli scavi iniziano in corrispondenza della stazione di monte della seggiovia "Busa Stavelin" per avere il massimo abbassamento, nell'ordine dei 3 metri, per un tratto di circa 120 ml. Segue poi un tratto di riporto di circa 60 ml di lunghezza per un'altezza nell'ordine di 1,50 m circa. In corrispondenza della stazione di monte della seggiovia "Busa Stavelin", verrà allargato il bordo destro della pista di circa 3,50 metri tramite la realizzazione di una scogliera a massi ciclopici.

Visto il nulla osta, con prescrizioni, rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - Servizio sviluppo sostenibile e aree protette di data 12 luglio 2019.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Peio Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ad effettuare interventi per la sistemazione di due tratti delle piste da sci da discesa n. 7/4/5 denominata "DOSS DEI GEMBRI" e n. 7/4/12 denominata "VARIANTE DOSS DEL BLANCO", nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per miglorie boschive di una somma di € 300,00 (euro trecento/00), pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame, da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare inoltre la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:

- tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;

nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, di seguito indicate:

- i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
  - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione dall'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino;
  - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdate con l'uso di sementi autoctone.
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata copia della presente deliberazione;
  8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr